

**PROVINCIA DI TREVISO**

**STAZIONE UNICA APPALTANTE**  
**AREA LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI**

**VERBALE**

**relativo all'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di prolungamento della pista ciclabile sulla strada provinciale S.P. 50 "di Portobuffolè" da Via Giustiniani e lungo Via Ronche" in Comune di Portobuffolè (TV) CIG 7674565363**

L'anno 2018 (duemiladiciotto), nel giorno 19 (diciannove) del mese di dicembre, alle ore 09.03 in una sala sita al piano terra dell'edificio n. 8 della Provincia di Treviso, si procede, in seduta pubblica, all'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara - ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett c), del D. Lgs. n. 50/2016 e smi - per l'appalto dei lavori di prolungamento della pista ciclabile sulla strada provinciale S.P. 50 "di Portobuffolè" da Via Giustiniani e lungo Via Ronche in Comune di Portobuffolè (TV) in esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Portobuffolè n. 153 del 09/11/2018, dell'importo a base di gara di € 770.000,00 (a corpo e a misura), di cui € 13.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio del minor prezzo conseguente al massimo ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, con ricorso all'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno quindici operatori economici.

Con lettera prot. n. 97066 del 26/11/2018 inviata via pec tramite la piattaforma telematica ARCA Sintel sono state invitate a presentare offerta,

NS  
h  
SA

entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 11/12/2018, le imprese di seguito elencate, individuate dal R.U.P. del Comune di Portobuffolè:

- 1) SALIMA s.r.l. di Limena (PD);
- 2) IMPRESA COSTRUZIONI FABRIS AMBROGIO s.r.l. di Comolais (PN);
- 3) MARTINI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. di Paese (TV);
- 4) SITTA s.r.l. di San Martino Buon Albergo (VR);
- 5) GELMINI COSTRUZIONI s.r.l. di Conco (VI);
- 6) CIOTTI GIOVANNI s.r.l. di Pieve di Cadore (BL);
- 7) BELLOMO COSTRUZIONI s.r.l. di Cordovado (PN);
- 8) GSE s.r.l. di Paese (TV);
- 9) COSTRUZIONI RUBERTO s.r.l. di Corleto Monforte (SA);
- 10) ILSA PACIFICI REMO s.p.a. di San Donà di Piave (VE);
- 11) ICET INDUSTRIE s.p.a. di Poggibonsi (SI);
- 12) DM di Dalle Mulle Marino e C. s.n.c. di Arsìè (BL);
- 13) SPAGNOL s.r.l. di Fiume Veneto (PN);
- 14) CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI di Ravenna (RA);
- 15) SVAM s.r.l. di Quarto d'Altino (VE);
- 16) COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO s.r.l. di Monselice (PD);
- 17) COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO s.r.l. di Vo (PD);
- 18) M.P.M. s.r.l. di Maserà di Padova (PD).

Visto che, in data 12/12/2018 (come risulta dal verbale n. 1 di pari data), si è tenuta, in forma pubblica, la seduta relativa all'espletamento della procedura negoziata per l'appalto dei lavori de quo nel corso della quale è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ivi

indicati e disposto di attivare il procedimento di soccorso istruttorio nei confronti di:

- Costituendo R.T. Tra l'IMPRESA COSTRUZIONI FABRIS AMBROGIO s.r.l. di Comolais (PN) (mandataria) e C.M.T. S.R.L. di Aviano (PN) (mandante);
- Costituendo R.T. tra SVAM s.r.l. di Quarto d'Altino (VE) (mandataria) e C.M.M. DI MORET MARZIO & C. S.N.C. di VITTORIO VENETO (TV) (mandante);
- Costituendo R.T. tra GSE s.r.l. di Paese (TV) (mandataria) e SO.CO.MET di Nervesa della Battaglia (TV) (mandante) ;
- Costituendo R.T. tra BELLOMO COSTRUZIONI s.r.l. di Cordovado (PN) (mandataria) e OFFICINE STEFANUTO S.R.L. di Gruaro (VE) (mandante);
- Costituendo R.T. tra ILSA PACIFICI REMO s.p.a. di San Donà di Piave (VE) (mandataria) e IN.TE.SE. Costruzioni d'Acciaio S.R.L. di San Dona' di Piave (VE) (mandante);
- COSTRUZIONI RUBERTO s.r.l. di Corleto Monforte (SA);

per le motivazioni espressamente indicate nel citato verbale di gara.

Visto che tramite piattaforma telematica Sintel gli operatori economici, a cui è stato applicato il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sono stati invitati a presentare, entro il giorno 18/12/2018, la documentazione da regolarizzare per le motivazioni di cui al verbale sopracitato, subordinando l'ammissione alla gara de qua alla presentazione di detta documentazione.

Sono presenti:

- l'ing. Enzo Lazzarin, in qualità di R.U.P. dell'opera, con le funzioni di Presidente di seggio, alla presenza dei testimoni dott.ssa Daniela Nasato -

Responsabile Gestionale e dott. Stefano Semenzato istruttore Gestionale e presso il Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante della Provincia di Treviso – quest'ultimo anche con funzione di segretario verbalizzante.

E' presente il dott. Massimiliano Lorenzon Responsabile amministrativo dei settori area Tecnica della Provincia di Treviso.

Il Presidente dà inizio alle operazioni di gara e prende atto che, entro il termine perentorio sopra citato, sono pervenute tramite la piattaforma ARCA Sintel, tutte le risposte alle richieste di documentazione integrativa.

Il seggio di gara, quindi, procede con la verifica della documentazione prodotta dai concorrenti ai quali è stato applicato il soccorso istruttorio:

- in merito alla documentazione presentata dal costituendo R.T. Tra l'IMPRESA COSTRUZIONI FABRIS AMBROGIO s.r.l. di Comolais (PN) (mandataria) e C.M.T. S.R.L. di Aviano (PN) (mandante) – si rileva che il concorrente ha inviato l'Allegato n. 3 (costituzione del R.T.) sottoscritto digitalmente da tutti i componenti di cui se ne riscontra la regolarità; il seggio di gara dispone quindi l'ammissione di predetto costituendo R.T. alla procedura di gara in corso di svolgimento;
- in merito alla documentazione presentata dal costituendo R.T. tra SVAM s.r.l. di Quarto d'Altino (VE) (mandataria) e C.M.M. DI MORET MARZIO & C. S.N.C. di VITTORIO VENETO (TV) (mandante) si rileva che il concorrente ha presentato la polizza fidejussoria richiesta di cui se ne riscontra la regolarità; il seggio di gara dispone quindi l'ammissione di predetto costituendo R.T. alla procedura di gara in corso di svolgimento;
- in merito alla documentazione presentata dal costituendo R.T. tra GSE s.r.l. di Paese (TV) (mandataria) e SO.CO.MET di Nervesa della Battaglia (TV) (mandante) si procede con la lettura del decreto

penale di condanna datato 2014 inerente al reato di cui all'art. 590 co. 2 c.p. ;

A tal proposito l'ANAC con parere n. 148 del 06/09/2010 ribadisce che *“competete alla stazione appaltante l'accertamento, di natura discrezionale e comportante l'obbligo di motivazione, della esistenza e della gravità della violazione commessa e sostenendo, in particolare, che la “gravità”, prevista come presupposto sia della lettera c) che della lettera e) dell'art. 38 co.1 del D. Lgs. 163/2006 debba essere desunta dalla specifica tipologia dell'infrazione commessa, sulla base del tipo di sanzione (arresto o ammenda) per essa irrogata, dell'eventuale reiterazione della condotta, del grado di colpevolezza e delle ulteriori conseguenze dannose che ne sono derivate”*. Tenuto conto che l'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, è stato semplicemente trasposto nell'art. 80, si procede a valutare in concreto la violazione commessa e se l'infrazione possa essere considerata grave ai fini dell'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80 co. 5 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. A tal fine, si valuta quanto segue:

- la violazione commessa ha natura di delitto ed il fatto è stato commesso nell'anno 2014;
- la pena prevista è quella della multa a cui è stata applicata la riduzione di cui all'art. 459 comma 2 del c.p.p.;
- la reiterazione della condotta non è presente;
- il grado di colpevolezza: non viene menzionata la colpa grave;

Dopo aver ponderato i diversi elementi sopradescritti, prevalgono le ragioni per ritenere non grave l'infrazione compiuta e pertanto la violazione commessa non rientrante nella fattispecie di cui all'art. 80

co. 5 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il seggio di gara dispone l'ammissione di predetto costituendo R.T. alla procedura di gara in corso di svolgimento;

- in merito alla documentazione presentata dal costituendo R.T. tra BELLOMO COSTRUZIONI s.r.l. di Cordovado (PN) (mandataria) e OFFICINE STEFANUTO S.R.L. di Gruaro (VE) (mandante) si rileva che il concorrente ha presentato la polizza fidejussoria firmata digitalmente da entrambi i concorrenti di cui se ne riscontra la regolarità; il seggio di gara dispone l'ammissione di predetto costituendo R.T. alla procedura di gara in corso di svolgimento;
- in merito alla documentazione presentata dal costituendo R.T. tra ILSA PACIFICI REMO s.p.a. di San Donà di Piave (VE) (mandataria) e IN.TE.SE. Costruzioni d'Acciaio S.R.L. di San Donà di Piave (VE) (mandante) si procede alla lettura del decreto penale di condanna emesso nell'anno 2014 inerente al reato di cui all'art. 590 co. 2 e co. 3 c.p.;

A tal proposito l'ANAC con parere n. 148 del 06/09/2010 ribadisce che *“competete alla stazione appaltante l'accertamento, di natura discrezionale e comportante l'obbligo di motivazione, della esistenza e della gravità della violazione commessa e sostenendo, in particolare, che la “gravità”, prevista come presupposto sia della lettera c) che della lettera e) dell'art. 38 co.1 del D. Lgs. 163/2006 debba essere desunta dalla specifica tipologia dell'infrazione commessa, sulla base del tipo di sanzione (arresto o ammenda) per essa irrogata, dell'eventuale reiterazione della condotta, del grado di colpevolezza e delle ulteriori conseguenze dannose che ne sono derivate”*. Tenuto conto che l'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50/2016,

è stato semplicemente trasposto nell'art. 80, si procede a valutare in concreto la violazione commessa e se l'infrazione possa essere considerata grave ai fini dell'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80 co. 5 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. A tal fine, si valuta quanto segue:

- la violazione commessa ha natura di delitto ed il fatto è stato commesso nell'anno 2012;
- la pena prevista è quella della multa a cui è stata applicata la riduzione di cui all'art. 459 comma 2 del c.p.p.;
- la reiterazione della condotta non è presente;
- il grado di colpevolezza: non viene menzionata la colpa grave;

Dopo aver ponderato i diversi elementi sopradescritti, prevalgono le ragioni per ritenere non grave l'infrazione compiuta e pertanto la violazione commessa non rientra nella fattispecie di cui all'art. 80 co. 5 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il seggio di gara dispone l'ammissione di predetto costituendo R.T. alla procedura di gara in corso di svolgimento;

- COSTRUZIONI RUBERTO s.r.l. di Corleto Monforte (SA): in merito si rileva che, una volta terminata la seduta del 12.12.2018, a seguito della comunicazione per le vie brevi effettuata dalla medesima impresa si è constatato che nella piattaforma all'interno della documentazione amministrativa, per mero errore materiale, non è stato aperto il file denominato 28019949614\_10122018112434.p7m contenente l'appendice alla polizza fidejussoria rilevandosi pertanto ininfluenza il soccorso istruttorio richiesto; per tali motivazioni il concorrente viene ammesso alla gara.

Dato atto che, come da verbale n. 1 del 12/12/2018, il metodo per la valutazione della soglia di anomalia, come previsto all'art. 97, c. 2 del D.

h  
M S

Lgs. n. 50/2016 e risultante dal sorteggio effettuato dalla piattaforma, è quello descritto alla lett. a) del comma 2 del citato articolo; si procede con l'apertura dell'offerta economica presentata attraverso la piattaforma telematica; il RUP, dà quindi lettura, ad alta ed intelligibile voce, delle offerte e del corrispondente ribasso percentuale sull'importo a base di gara offerto da ciascun concorrente, provvedendo, altresì, ad inserire gli stessi ribassi nell'allegata tabella finalizzata alla determinazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Dall'applicazione della fattispecie dell'esclusione automatica, di cui all'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, prevista dalla lettera invito – risulta che la soglia di anomalia è pari a 15,71695; il RUP dichiara migliore offerente della procedura negoziata di cui trattasi – da proporre per l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 – il costituendo R.T. tra MARTINI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. di Paese (TV) (mandataria) e COSMET DI DE BENETTI VANNI & C. S.N.C. (mandante) – che ha offerto il ribasso del **14,87000%** sull'importo posto a base di gara; il RUP procede, infine, ad escludere dalla gara le offerte pari o superiori alla predetta soglia di anomalia come da tabella allegata.


La seduta termina alle ore 10:05 circa.

Nessuno degli operatori economici è presente alla seduta di gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dai componenti del Seggio di gara, qui di seguito ed a margine degli altri fogli.

Il Presidente

ing. Enzo Lazzarin




La Testimone

dott. Danela Nasato



La Testimone e verbalizzante

dott. Stefano Semenzato



Lavori di

N° PROGR.	CONCORRENTI	RIBASSI % OFFERTI	RIBASSI AMMESSI con scarto all'INF. e SUP.	RIBASSI > MEDIA	SCARTI RISP>MEDIA	RICERCA DEL MINIMO
1	Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl	17,171				
2	COSTRUZIONI RUBERTO SRL	16,537	16,537	16,537	1,686	
3	SPAGNOL SRL	10,864				4,853
4	MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	14,870	14,870	14,870	0,019	0,847
5	SALIMA SRL	13,326	13,326			2,391
6	ILSA PACIFICI REIMO S.P.A.	15,744	15,744	15,744	0,892	
7	BELLOMO COSTRUZIONI SRL	10,600				6,117
8	GSE SRL	13,780	13,780			1,937
9	SVAMI SRL	16,993				
10	CONSORZIO CIRO MENOTTI	17,312				
11	IMPRESA COSTRUZIONI FABRIS AMBROGIO S.R.L.	11,640				4,167
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
	<b>MEDIE</b>	14,432	14,851	15,717	0,866	0,847
	<b>4</b>	15,717				

← SOGLIA DI ANOMALIA ai 97, comma 2 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016

NUMERO PROGRESSIVO OFFERTA CONCORRENTE DA PROPORRE PER AGGIUDICAZIONE

11	N° OFFERTE
3	Calcolo 20%
16,99	LIMITE SUPERIORE
11,56	LIMITE INFERIORE
6	LITTE DA ESCLUDERE
-9	DITTE ESCLUSE →

Handwritten signature and scribbles.